13. Valutazione

a) La Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione *ex-post* che analizzino i risultati e l'efficienza delle operazioni di assistenza macro-finanziaria recentemente completate e in quale misura queste ultime abbiano contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.

b) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente, e almeno ogni quattro anni, la prestazione di assistenza macro-finanziaria, fornendo al Parlamento europeo e al Consiglio una panoramica dettagliata dell'assistenza macro-finanziaria. Lo scopo di tale valutazione dovrebbe essere quello di accertare se gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria siano stati conseguiti e se le condizioni dell'assistenza macro-finanziaria, tra cui la soglia di cui al punto 7, lettera c), continuino a essere soddisfatte, e di consentire alla Commissione di formulare raccomandazioni ai fini del miglioramento delle operazioni future. Nella valutazione la Commissione dovrebbe inoltre esaminare la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee o multilaterali nell'ambito della prestazione di assistenza macro-finanziaria.

P7_TA(2013)0321

Attacchi contro i sistemi di informazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (COM(2010)0517 — C7-0293/2010 — 2010/0273(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 075/48)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0517),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0293/2010),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 maggio 2011 ([1]),

— visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 giugno 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 55 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0224/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

([1]) GU C 218 del 23.7.2011, pag. 130.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2010)0273

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 4 luglio 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2013/40/UE.)

P7_TA(2013)0330

Progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 — Spese connesse all'adesione della Croazia all'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III — Commissione (11607/2013 — C7-0199/2013 — 2013/2054(BUD))

(2016/C 075/49)

Il Parlamento europeo,

— visti l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ([1]),

— visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, definitivamente adottato il 12 dicembre 2012 ([2]),

— visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ([3]) (in appresso l'AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 29,

— vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'adesione della Croazia all'Unione europea (COM(2013)0157),

— visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, adottato dalla Commissione il 18 marzo 2013 (COM(2013)0156),

— vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2013 adottata dal Consiglio il 26 giugno 2013 (11607/2013 — C7-0199/2013),

---

([1]) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
([2]) GU L 66 dell'8.3.2013.
([3]) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.